

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted]/2011 RGAC e vertente

TRA

[redacted], in persona del l.r.l.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Viale [redacted] [redacted] (c/o lo studio dell'avv. [redacted]) unitamente all'avv. [redacted] [redacted], dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

[redacted], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla [redacted] presso l'avv. [redacted], dal quale è rappresentata e difesa come da procura rispettivamente in calce alla comparsa di risposta


CONVENUTA



Oggetto: Ripetizione d'indebito a seguito di rapporti di conto corrente bancario

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è infondata e va rigettata.

Con atto del 20/11/2009 la [redacted] ha incorporato la [redacted], la [redacted] [redacted] e la [redacted] [redacted]. La società incorporante e ciascuna delle tre società incorporate hanno intrattenuto rapporti di conto corrente bancario con la banca spa [redacted] (o [redacted]): la [redacted] il c/c [redacted], la [redacted] il c/c [redacted], la [redacted] il c/c [redacted], la [redacted] il c/c [redacted]; tutti con l'agenzia di Napoli alla [redacted] [redacted]. Relativamente a tali rapporti la [redacted] ha convenuto in giudizio la [redacted], chiedendo di dichiarare che la banca non aveva diritto di addebitare nei confronti di ciascuna delle quattro correntiste (a) nessun sistema di capitalizzazione degli interessi e di ogni altra competenza e (b) le commissioni di massimo scoperto, le spese di tenuta e gestione conto e qualsiasi commissione o spesa non prevista

pattiziamente; (c) che andavano addebitati gli interessi al tasso legale o in subordine al tasso nominale minimo dei Bot annuali, ed andavano accreditati gli interessi al tasso legale o subordinatamente al tasso nominale massimo dei Bot annuali, e la ritenuta d'acconto operata sugli accreditati andava rimborsata; (d) che il computo dei numeri debitori e creditori andava effettuato secondo il principio della valuta effettiva; ha quindi chiesto di dichiarare che la società attrice è creditrice della banca convenuta, sempre relativamente ai suddetti rapporti, della somma di euro 200.000 o di diversa somma, e di condannare la convenuta a pagarla, oltre: interessi corrispettivi dalla data dell'ultimo estratto conto a quello di notifica della citazione; interessi di mora dalla notifica al pagamento; capitalizzazione semestrale di tali interessi, dal giorno della notifica, sempre per pagamenti ritardati oltre sei mesi; rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Si è costituita la  chiedendo di dichiarare che il Tribunale di Napoli è incompetente per territorio a decidere sulla domanda, essendo invece competente il Tribunale di Reggio Emilia; nel merito dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda, o quanto meno rigettarla, con vittoria delle spese di lite. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 30/4 – 2/5/2012 è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta; ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio di carattere contabile.

Per quanto concerne la questione della competenza, si dà atto che l'ordinanza con la quale questo Tribunale è stato dichiarato competente non fa stato, e avverso di essa non andava proposto regolamento di competenza, in base al principio enunciato da Cass. SU 20449/2014: “Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concludendo, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.”; infatti la questione è stata decisa sciogliendo una riserva istruttoria, senza che le parti fossero state previamente invitate a precisare le conclusioni, e nell'ordinanza il giudice non ha dichiarato in modo espresso ed inequivocabile di decidere definitivamente la questione. Ci si riporta comunque integralmente al contenuto della predetta ordinanza, che deve qui considerarsi come trascritta. In comparsa conclusionale la  dà atto che la connessione soggettiva “può determinare il radicamento della competenza nel foro di una delle parti in causa derogandosi al foro esclusivo determinato convenzionalmente solo per alcuni dei rapporti” (come avviene appunto nel presente caso) ma “se la  ha sottoscritto il contratto di conto corrente che prevede l'accettazione espressa della clausola derogativa della competenza territoriale in favore del Foro di Reggio Emilia e se essa ha incorporato per fusione le altre società, è indiscutibile che si è in presenza di un unico rapporto processuale e di un unico soggetto tenuto ad uniformarsi alle scelte convenzionalmente pattuite in ordine alla competenza territoriale”. Non si condivide tale ragionamento. Come si è detto nella ordinanza del 30/4 – 2/5/2012, le clausole con le quali è stato stabilito che “Il presente contratto è regolato dalla legge



italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede centrale", o "Per qualunque" o "Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia" sono state introdotte nei contratti stipulati da [redacted] con [redacted] e con [redacted], ma non risulta che la stessa competenza esclusiva sia stata stabilita dalle parti nei contratti stipulati da [redacted] con [redacted] e [redacted] nel contratto del 2001 con [redacted] ci si riferisce ad un art. 26 (s'intende: delle condizioni generali di contratto) di deroga alla competenza giudiziaria, ma non si sa se nel 2001 l'art. 26 delle condizioni generali di contratto prevedesse o meno una competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia; per quanto concerne [redacted], non è stato prodotto alcun contratto. Ora, non c'è nessuna ragione per ritenere che nei contratti (temporaneo e definitivo) tra [redacted] e [redacted] si siano intesi regolare anche i rapporti di conto corrente intercorsi tra la [redacted], da un lato, [redacted] e [redacted], dall'altro; quindi, è irrilevante che [redacted] abbia incorporato [redacted] e [redacted]: dopo avere incorporato le due suddette società, [redacted] è succeduta in due rapporti (anche se i conti correnti con [redacted] e [redacted] erano ormai estinti, tuttavia gli effetti di quei rapporti non si erano esauriti, come dimostra il presente giudizio) che non erano regolamentati da alcuna clausola derogativa della competenza territoriale. Si ripete che [redacted] e [redacted] non hanno mai stipulato clausole derogative della competenza territoriale relativamente ai rapporti di conto corrente intercorsi tra [redacted] da un lato, [redacted] e [redacted] dall'altro. Oltretutto, come si è appena detto, i due conti correnti si erano estinti quando le due società vennero incorporate in [redacted] dunque non si può nemmeno ipotizzare che i due rapporti siano confluiti in quelli regolati dalla clausola derogativa della competenza. Del resto, nel contratto relativo a rapporto [redacted] si dava atto che quel contratto regolavano "il rapporto di base di conto corrente di corrispondenza", nonché "le facilitazioni creditizie" connesse a tale rapporto: non si accennava ad altri rapporti di conto corrente. Si aggiunga che, come affermato da Cass. 13406/2011: "L'eccezione d'incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, che non indichi in via subordinata i fori alternativi derogabili, così come preclude al giudice del merito di esaminare la competenza con riferimento a questi ultimi, allo stesso modo impedisce al convenuto, che proponga regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso la sollevata eccezione d'incompetenza, di proporre a fondamento dell'istanza, in via subordinata, questioni afferenti ai fori derogabili."; poiché parte convenuta non ha indicato in via subordinata i fori alternativi derogabili, l'eccezione è proprio inammissibile.

Passando al merito, si osserva che i rapporti di [redacted] con [redacted], [redacted] e [redacted] sono sorti rispettivamente in data 30/6/1997, 30/5/1997, 31/12/2001 e 17/3/2004; e che relativamente a tali rapporti sono stati stipulati i seguenti contratti: per [redacted], 20/10/2008 il temporaneo e 23/12/2008 il definitivo; per [redacted], 23/12/2008 il temporaneo e 2/2/2009 il definitivo; [redacted] il 5/3/2001; [redacted] non risulta avere stipulato alcun contratto. Come si vede, vi sono stati lunghi periodi (poco più di 10 anni) nei quali nessun contratto scritto regolava i rapporti tra [redacted] da un lato, [redacted] e [redacted] dall'altro, mentre nessun contratto ha mai regolato il rapporto tra [redacted] e [redacted]. Per tutti i rapporti non regolamentati da contratto, effettivamente, come dedotto dall'attrice, ai sensi del Tub non erano dovuti commissioni, spese, interessi ultralegali, ed erano dovuti solo gli interessi legali, non

capitalizzati – gli interessi legali ex art. 1284 cc, e non quelli sostitutivi ex art. 117 co. 7 Tub, perché questi vanno applicati solo se c'è un contratto, ma non indica il tasso d'interesse; se invece il contratto non c'è affatto, si applica il tasso legale. Per il periodo coperto dai contratti, invece, vanno applicate tutte le clausole contrattuali, compresa quella sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista con pari periodicità per i conti sia attivi che passivi, conformemente a quanto previsto dalla delibera Cicr 9/2/2001. Per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto, non risulta che i contratti siano stati formalmente adeguati a quanto previsto dalla L. 2/2009, dunque dal giugno 2009 tali commissioni non vanno applicate. Il CTU ha ricalcolato i saldi dei rapporti per cui è causa, ed ha verificato che, pur non applicando i contratti stipulati, ed a maggior ragione applicando quei contratti ma escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che i contratti legittimamente prevedevano, si giunge ad un saldo complessivo passivo per la [redacted]. Quindi la domanda dell'attrice, con la quale si è chiesto espressamente ed esclusivamente di accertare un suo credito nei confronti della banca - di euro 200.000 o in misura inferiore ma sempre un credito e non un minor debito nei confronti della banca – va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice, e si liquidano come in dispositivo, ma si compensano nella misura del 50% sia perché la convenuta è soccombente sulla questione della competenza territoriale, sia perché effettivamente c'è stato n lungo periodo in cui due rapporti si sono svolti senza contratto, e per un terzo un contratto non è stato mai stipulato.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9771/2011 rgac vertente tra: [redacted] a, attrice; [redacted] B, convenuta; così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
- 3) Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta il 50% delle spese del giudizio, che liquida per la quota in euro 15 per esborsi ed euro 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 3/11/2014

Il Giudice